

RESTANO FUORI LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Ramo d'azienda, cessione autonoma

La cessione di un ramo d'azienda non deve necessariamente includere il valore delle rimanenze di magazzino. Sono queste le indicazioni contenute nella sentenza n. 4298 del 16 ottobre 2019 della Ctp di Milano che statuisce: «Poiché il valore delle rimanenze non hanno fatto parte del complesso del ramo d'azienda, vero e proprio, l'ufficio non può pretendere l'imposta di registro proporzionale del 3% sul valore di euro (...) Nel caso in esame, non si è in presenza della vendita a titolo di spezzatino come l'ufficio pretende. Ebbene, il valore indicato nell'atto notarile, a titolo di cessione di ramo d'azienda è stato correttamente tassato dall'ufficio, ma non può pretendere di tassare anche il valore delle merci, vendute con autonoma fattura emessa da una società in concordato preventivo, la cui gestione è sotto il controllo degli organi della procedura stessa». La Società X in liquidazione aveva ceduto un ramo di azienda in sede d'asta, trovandosi all'epoca sottoposta a procedura di concordato preventivo. Nello specifico, sotto la vigilanza del Tribunale di Milano, il liquidatore giudiziale aveva indetto una vendita per i seguenti quattro lotti: 1) il ramo d'azienda industriale di Tortona; 2) le rimanenze di magazzino giacenti in Tortona, ma usate per la produzione in tutta l'azienda; 3) il ramo d'azienda presso il sito di (...) per lo smistamento; 4) i cespi del sito di (...). Al

termine dell'asta, la società Y si era aggiudicata i lotti 1) e 2), considerati autonomi, giacché i beni presenti nel magazzino venivano stoccati presso lo stabilimento di Tortona per motivi logistici e non erano funzionalmente collegati al ramo d'azienda ceduto. Per la Società X, la vendita dei lotti si era svolta nel rispetto delle regole procedurali, volte a realizzare il maggior valore possibile degli asset e senza alcun intento elusivo dell'imposta di registro. Al contrario, per l'Ufficio i due lotti 1) e 2) costituivano un'operazione unitaria in quanto erano stati dismessi contestualmente e ceduti alla medesima parte contrattuale che era stata costituita poco prima dell'operazione di cessione. Tenuto conto dei fatti e dei documenti di causa, la Ctp di Milano ha statuito che il ramo d'azienda e le rimanenze di magazzino rappresentavano due distinti lotti di vendita. Le rimanenze, costituite prevalentemente da beni fungibili, erano a supporto di tutta l'azienda e si trovavano presso lo stabilimento in cui operava il ramo d'azienda ceduto per mere questioni logistiche. Per la Ctp di Milano: «Le due cessioni, realizzate con più atti, non rappresentano nella sostanza un'unica operazione di compravendita, in quanto l'imposta di registro è un'imposta d'atto, che va a tassare il contenuto economico dell'atto stesso.»

Giuseppe D'Amico
 Riproduzione riservata



Il testo della sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi